

VIII.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Ringraziamenti — Votazione a scrutinio segreto — Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 18) — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Approvazione del progetto di legge: « Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 » (N. 23) — Dichiarazione del presidente del Consiglio sulla interpellanza del senatore Pellegrini — Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulle servitù militari » (N. 7) — Votazione a scrutinio segreto — Incidente sull'ordine del giorno — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e degli affari esteri.

TAVERNA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Taverna di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

TAVERNA, *segretario*, legge:

« N. 3. — Alcuni negozianti di Torino e di Roma espongono al Senato, nel loro interesse, alcune considerazioni relativamente al disegno di legge sulla inasequestrabilità degli stipendi degli impiegati ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori Pasolini, di venti giorni per motivi di famiglia e Fano, di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le famiglie dei senatori defunti e commemorati nelle precedenti tornate, hanno scritto ringraziando per le condoglianze loro inviate.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riconoscimento dell'impresa dell'Agro Romano come campagna nazionale;

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Parigi nel 1900;

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

Indeunità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d' infortunio sul lavoro.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne saranno lasciate aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti ferroviari riguardanti i ritardi dei treni ».

Ma essendo il ministro dei lavori pubblici ancora impegnato nella Camera elettiva, io proporrei al Senato di invertire l'ordine del giorno e procedere alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. stampato n. 18).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa. Passeremo alla discussione dei vari capitoli del bilancio.

Avverto per questo come per tutti gli altri bilanci che saranno in seguito discussi, che si avranno per approvati quei capitoli sui quali non sorgeranno discussioni o non si faranno osservazioni.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	2,019,300 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	82,500 »
3	Spese postali (Spesa d'ordine)	7,940 »
4	Spese di stampa	13,300 »
5	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	44,500 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
7	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della guerra e loro famiglie.	150,000 »
8	Spese casuali	92,000 »
		<hr/>
		2,409,540 »
		<hr/>
	Debito vitalizio.	
9	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,109,000 »
10	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	38,000 »
		<hr/>
		35,147,000 »
		<hr/>
	Spese per l'esercito.	
11	Stati maggiori ed ispettorati	3,900,700 »
12	Corpi di fanteria	64,914,600 »
13	Corpi di cavalleria	11,873,700 »
14	Armi e servizi di artiglieria e genio	23,531,200 »
15	Carabinieri reali	26,392,350 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	130,612,550 »

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

	<i>Riporto</i>	130,612,550 »
16	Corpo invalidi e veterani	175,700 »
17	Corpo e servizio sanitario	4,831,500 »
18	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	2,608,400 »
19	Scuole militari	2,437,000 »
20	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	340,000 »
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	980,000 »
22	Personale dell'istituto geografico militare	392,500 »
23	Personale della giustizia militare.	394,700 »
24	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (Spese fisse)	852,500 »
25	Indennità eventuali	4,128,000 »
26	Vestiaro e corredo alle truppe. Materiali varî di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	18,424,650 »
27	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	13,344,200 »
28	Foraggi ai cavalli dell'esercito	16,790,000 »
29	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	4,001,400 »
30	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	87,000 »
31	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	4,628,000 »
32	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	6,714,900 »
33	Materiale e lavori del genio militare	6,397,400 »
34	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse).	940,000 »
35	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	202,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	219,283,000 »

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

	<i>Riporto</i>	219,283,000 »
36	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	27,000 »
37	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	110,500 »
38	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	112,000 »
39	Materiale sanitario	387,700 »
40	Spese di liti	39,000 »
41	Premi periodici agli ufficiali e sotto ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col R. decreto 27 ottobre 1883, n. 1699 (Spesa d'ordine)	1,260 »
42	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »
		220,560,460 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
43	Assegni ad impiegati civili in disponibilità (Spese fisse)	12,500 »
44	Assegni ad impiegati civili in soprannumero	7,500 »
		20,000 »
Spese per l'esercito.		
45	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).	250,000 »
46	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
47	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
48	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		250,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.		
49	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

	<i>Riporto</i>	»
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
51	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	1,000,000 »
52	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
53	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita)	200,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
55	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
56	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	<i>per memoria</i>
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi	<i>per memoria</i>
58	Dotazione di casermaggio per la truppa	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,200,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
59	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	6,328,282 76
		<hr/>
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	2,409,540 »
	Debito vitalizio	35,147,000 »
	Spese per l'esercito	220,560,460 »
		<hr/>
	TOTALE della categoria I della parte ordinaria	258,117,000 »
		<hr/>

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
Spese generali	20,000 »
Spese per l'esercito	250,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	1,200,000 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria	1,470,000 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	259,587,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	
	6,328,282 76
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	259,587,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	6,328,282 76
TOTALE GENERALE	265,915,282 76

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Tattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedono allo spoglio delle urne. (I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riconoscimento dell'impresa dell'Agro Romano come campagna nazionale:

Votanti	82
Favorevoli	63
Contrari	19

Il Senato approva.

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Parigi nel 1900:

Votanti	83
Favorevoli	71
Contrari	12

Il Senato approva.

Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortunio sul lavoro:

Votanti	80
Favorevoli	72
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del progetto di legge: « Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 » (N. 23).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 23).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario

1899-900 la spesa di L. 14,560,000, ripartita come è qui di seguito indicato:

Capitolo n. 46. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti. L. 4,300,000

Capitolo n. 47. Carta topografica generale d'Italia » 110,000

Capitolo n. 48. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . . . » 500,000

Capitolo n. 49. Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi » 1,650,000

Capitolo n. 50. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . . . » 300,000

Capitolo n. 52. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato . . » 1,000,000

Capitolo n. 54. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto » 1,500,000

Capitolo n. 55. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto » 3,000,000

Capitolo n. 57. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi » 1,600,000

Capitolo n. 58. Dotazioni di casermaggio per le truppe . . . » 600,000

Totale L. 14,560,000

(Approvato).

Art. 2.

È inoltre autorizzata la spesa di L. 15,500,000 per acquisto di materiale di artiglieria da campagna e da montagna e relativo trasporto, da imputarsi al capitolo n. 55 suindicato, e da ripartirsi negli esercizi finanziari posteriori a quello 1899 900.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

Dichiarazione del presidente del Consiglio sulla interpellanza del senatore Pellegrini.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Pellegrini, nella seduta di ieri, ha presentato una domanda d'interpellanza relativa ad alcuni articoli del regolamento della legge comunale e provinciale.

Io proporrei all'onor. Pellegrini e al Senato che questa interpellanza si svolgesse nella seduta di sabato. Però debbo fare una preghiera ed è questa: che ove sabato si trovasse in discussione nell'altro ramo del Parlamento qualche progetto di legge che potesse impedire a me, in modo assoluto, di trovarmi in quest'aula, desidererei che l'interpellanza rimanesse all'ordine del giorno per essere poi svolta in una delle susseguenti sedute.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Accetto pienamente la proposta del presidente del Consiglio che per lo svolgimento della interpellanza venga assegnata la seduta di sabato, salvo che egli sia obbligato a trovarsi all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulle servitù militari » (N. 7).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulle servitù militari ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 7).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Alla legge sulle servitù militari 19 ottobre 1859 sono recate le seguenti variazioni ed aggiunte:

Art. 1-*bis*. — Il Ministero della guerra, sen-

tito l'avviso del capo di stato maggiore e dell'ispettore delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza provvederà perchè le piazze forti, le opere che ne fanno parte ed i posti fortificati vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitù militare di cui in appresso e dove possono bastare servitù militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona.

Art. 2. — All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati l'estensione soggetta a servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui all'articolo precedente.

Art. 9. — Nella prima zona non si può eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni purchè non costituiscano fitta boscaglia.

Art. 9-*bis*. — Previo l'avviso del capo di stato maggiore del Regio esercito e del capo di stato maggiore del Ministero della marina, il Governo potrà, per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare una unica zona di servitù la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa.

In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque allineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, più vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo.

Ogni costruzione che sodisfi a questa condizione d'altezza è in massima ammessa nella detta zona, ma non potrà essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'autorità militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici.

All'autorità militare è riservata la facoltà di imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa.

Anche nelle zone di servitù delle fronti a

mare sono vietate le operazioni topografiche, come è stabilito all'ultimo capoverso dell'art. 6.

Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne.

Art. 10. *Sostituire*: In tutte le zone sono permesse le riparazioni per manutenzione delle fabbriche e degli edifici di varia natura esistenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilità ed altresì le ricostruzioni totali o parziali.

Queste concessioni sono però subordinate alla condizione di far risultare in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera.

Nel suaccennato atto si dovrà altresì far risultare che dell'aumento del valore che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo, non sarà tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa.

Art. 10 bis. — Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle Commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2^a) e 8 luglio 1883 n. 1439 (serie 3^a).

Le costruzioni in muratura non dovranno però mai oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

Art. 11. *Sostituire*: Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad una indennità da concedersi o determinarsi colle norme previste dal Capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12. *Soppresso*.

Art. 14. *Sostituire*: In tutta la estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre amministrazioni dello Stato opere di utilità e d'interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della guerra, che potrà subordinarne l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto.

Il Ministero della guerra, previo avviso di apposita Commissione tecnica consultiva sotto

l'osservanza di quelle condizioni che crederà doversi prescrivere, potrà inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliamenti o mutazioni di forma di fabbriche già esistenti che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare.

Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari ed i documenti che le corredano saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione d'ogni tassa e diritto.

Art. 16. *Sostituire*: Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla presente legge, saranno, previo avviso di speciale Commissione tecnica consultiva, determinate con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo.

Art. 19. — La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potrà essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'articolo 18, mediante indennità da stabilirsi con le norme stabilite nel Capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 26. — Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 30. — Ogniquale volta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del Genio, la quale richiederà il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato referente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale sottoscritto pure dall'autorità interveniente verrà rimesso alla direzione del Genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti.

Art. 33. — Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del Genio e dell'Artiglieria non riduca le cose in pristino, entro il termine che sarà fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali al procuratore del Re perchè si proceda a termini di legge.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

Art. 36 *bis*. — Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal ministro della guerra, il quale determinandola prescriverà anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, e il termine entro cui debbono essere eseguite.

Art. 38 *bis*. — Esaminata dalle competenti autorità tecniche la capacità difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati e opere singole di fortificazione saranno entro il termine di due anni escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetustà non rappresentano nell'ordinamento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione della servitù militare, e conseguentemente le servitù stesse verranno con decreto reale fatte cessare.

Art. 38 *ter*. L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente dovrà rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio dall'inizio del gravame della servitù imposta, salvo al Ministero della guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessità della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di pubblicare il testo unico delle disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 19 ottobre 1859 e della legge 22 aprile 1886, n. 3820.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se creda di tener seduta sabato piuttostochè domani che è giorno festivo, tanto più che non vi è molta materia all'ordine del giorno.

Voci. A sabato, a sabato.

PRESIDENTE. Allora non essendovi obiezioni, resta stabilito che il Senato si radunerà in seduta pubblica sabato, 9 corrente, alle ore 15.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sulle servitù militari:

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	5
Astenuti	1

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900:

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva.

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	6
Astenuti	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1899

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di sabato, alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Pellegrini al ministro dell'interno.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni (N. 13);

Spesa per le operazioni del riscontro effettivo dei magazzini e depositi dello Stato, in esecuzione della legge 11 luglio 1897, n. 256 (N. 17);

Estensione del servizio di navigazione affidato alla Società *Puglia* nell'Adriatico (N. 10 - *urgenza*).

III. Interpellanza del senatore Codronchi al ministro della pubblica istruzione.

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 10 dicembre 1899 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

